

# ***CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO RIMOZIONE, SOCCORSO STRADALE, RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI SEQUESTRO GIUDIZIARIO, O COMUNQUE RINVENUTI DAL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI LATINA.***

## **TITOLO I**

### **Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione dei seguenti servizi suddivisi per tipologia di intervento su strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio del Comune di Latina:

- la rimozione, trasporto e custodia dei veicoli lasciati in sosta in zona vietata da apposita segnaletica di rimozione e/o che costituiscono pericolo grave o intralcio alla circolazione stradale, secondo le previsioni degli artt. 7, 157, 158 e 159 del D.Lgs. n. 285/92 e degli artt. 354, 397 e 398 del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- il soccorso stradale per i veicoli coinvolti in sinistri per i quali sia intervenuta la Polizia Municipale di Latina il cui proprietario o conducente non sia presente sul luogo del sinistro ovvero sia in condizioni tali da non potervi provvedere personalmente o a mezzo terzi;
- la rimozione dei veicoli rinvenuti in evidente stato di abbandono su strade o aree comunali ed il loro trasporto presso uno dei centri di raccolta siti in questo territorio comunale;
- il recupero, il trasporto e la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro giudiziario, nonché di quelli rubati, rinvenuti nel territorio comunale e che non è stato possibile restituire al proprietario;
- il soccorso stradale, nell'ambito del territorio comunale, ai veicoli in dotazione al Corpo della Polizia Municipale di Latina ed ai mezzi dell'Amministrazione Comunale e loro trasporto presso la propria sede, ovvero presso l'officina autorizzata alla loro riparazione;
- lo spostamento dei veicoli che costituiscono pericolo o intralcio alla circolazione, nonché dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili ancorché in sosta regolare quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili, per attività manutentive del suolo/sottosuolo in caso di guasti o interruzione dei servizi pubblici essenziali e con la loro presenza i veicoli impediscano la sollecita esecuzione dei lavori di ripristino;

### **Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà durata **biennale** con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Le norme del contratto hanno efficacia per tutti i rapporti giuridici sorti in vigenza dello stesso e, pertanto, continueranno ad applicarsi per tutti i veicoli in deposito alla data di scadenza, sino al ritiro, alienazione o rottamazione dei medesimi.-

### **Art. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'impresa che, in possesso dei requisiti richiesti, presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il valore della concessione biennale è pari ad € 150.000,00. Deve essere garantito a favore dell'Amministrazione un aggio minimo del 20% della somma dovuta dal trasgressore, secondo le tariffe previste dall'art. 12 del presente Capitolato.

#### **ART. 4 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA**

In caso di revoca dell'aggiudicazione, risoluzione o recesso del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, interpellate le ditte che seguono nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione di procedere alla stipula di un nuovo contratto per l'affidamento del servizio de quo, secondo quanto stabilito dagli artt. 108, 109 e 110 del D.L.gs 50/2016

Il nuovo affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta (art. 110 2° comma D.L.gs 50/2016).

#### **ART. 5 - TERMINE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

L'attivazione del servizio avverrà alla data di sottoscrizione del contratto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio anche in pendenza della stipula del contratto.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'immediata rescissione del contratto ovvero, la decadenza dall'aggiudicazione, con il conseguente incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

#### **Art. 6 - SUB-APPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO**

E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare in tutto o in parte i servizi, se non preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa per i danni subiti.

## **TITOLO II**

### **MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI E SPOSTAMENTO DEI VEICOLI CHE COSTITUISCONO PERICOLO O INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, NONCHÉ DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.**

#### **Art. 7 – TIPO DI INTERVENTI**

Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende rimozione, trasporto, custodia dei veicoli di ogni categoria, le operazioni disposte ai sensi degli articoli 159, 215 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e degli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione del Codice della Strada).

Le operazioni di rimozione vengono svolte in tutto il territorio comunale, su richiesta del Comando della Polizia Municipale a carico dei veicoli che sostano nelle strade e nei tratti di esse in cui, con ordinanza dell'ente proprietario della strada, sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione ed il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo, o che violino le disposizioni di cui agli artt. 157 comma 4 e 158 commi 1, 2 e 3 del C.d.S. ed in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione.

Il servizio comprende l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- a) intervento senza aggancio o rimozione del veicolo;
- b) intervento e materiale aggancio dei veicoli senza convogliamento al deposito, in quanto restituiti agli interessati sul luogo della rimozione o nelle vicinanze di questo;
- c) rimozione e trasporto al deposito dei veicoli rimossi;
- d) rimozione dei veicoli con loro spostamento in aree adiacenti (c.d. rimozione a vista), per urgenti motivi di sicurezza, ordine pubblico, pubblica necessità, nonché per casi contingibili e urgenti, manifestazioni, avvenimenti, calamità.

Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale. Il verbale dovrà essere compilato dagli Operatori della Polizia Locale e sottoscritto da questi, dal dipendente del Concessionario e, se presenti ma si debba procedere alla rimozione: nel caso di cui al comma successivo, ultimo periodo, anche dal conducente o dal proprietario del veicolo, ovvero da altro avente titolo, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

Nel caso in cui sopraggiunga durante le operazioni di rimozione il conducente o il proprietario, ovvero altro soggetto di cui all'articolo 196 del Codice della Strada, dovrà essere disposta l'immediata restituzione del veicolo previo pagamento delle spese riferite alle operazioni effettivamente eseguite, direttamente a mani del dipendente incaricato dal Concessionario il quale rilascia ricevuta del pagamento secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale, ai sensi dell'articolo 397, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. Il mancato pagamento delle spese comporta la rimozione del veicolo, salvo diverso accordo di natura privatistica tra il Concessionario e il conducente o avente titolo che non impegni in alcun modo l'Amministrazione concedente.

## **Art. 8 – NUMERO DEI MEZZI CON EQUIPAGGIO**

Il concessionario si impegna a mettere a disposizione, su chiamata dell'Amministrazione Comunale, almeno un autoveicolo ad uso speciale per il soccorso stradale idoneo alla rimozione di ogni tipo di veicolo ed avente le caratteristiche costruttive e funzionali indicate nell'art. 12 del D.P.R. 495/1992.

In previsione di eventi particolari, potrà essere richiesta, con preavviso di 24 ore, una maggiore disponibilità. In caso di avaria per guasti meccanici o altre cause, detto autoveicolo dovrà essere tempestivamente sostituito con altro avente la medesima omologazione.

## **Art. 9 – ORARI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

Di norma il servizio dovrà essere espletato in coincidenza con i turni di lavoro della P.L., e comunque ogni qualvolta il Comando di P.L. ne faccia richiesta, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, per eventi eccezionali o in presenza di calamità naturali od accidentali, di sospendere il servizio o di variare, temporaneamente, gli orari e la durata dei servizi in relazione alle diverse esigenze della P.L.

Silvo i casi di calamità o eventi eccezionali, di cui al comma precedente, in presenza dei quali

l'Amministrazione Comunale può sospendere il servizio previa comunicazione telefonica del Comando di P.L., le variazioni temporanee devono essere precedute da una comunicazione da eseguirsi tramite PEC o altro mezzo idoneo .

In caso di sospensione del servizio o di temporanea riduzione nulla è dovuto all'assuntore per la durata della sospensione o della riduzione, limitatamente alla parte ridotta.

## **Art. 10 – COMPITI DEL CONCESSIONARIO**

I veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'art. 11, dove rimarranno sino alla restituzione all'avente titolo, ovvero sino a quando saranno alienati ai sensi del D.P.R. 12 febbraio 2001, n.189, nel caso di mancato ritiro nei tempi e con le modalità ivi indicate.

Sono a carico del concessionario tutte le operazioni materiali da eseguire dopo gli adempimenti di competenza della P.L., per la ricezione, la sistemazione e la restituzione dei veicoli rimossi, nonché per la costante vigilanza dell'area e dei veicoli depositati.

Spetta in particolare all'assuntore:

a) provvedere all'immediata registrazione, su apposito registro a tal uopo predisposto, delle vicende del veicolo (rimozione – restituzione), previa verifica di corrispondenza dei dati identificativi del veicolo stesso con quelli riportati sul verbale di rimozione.

Tale operazione si rende necessaria al fine di poter prontamente fornire agli interessati, al Comando della P.L. ed alle forze di Polizia le notizie relative ai veicoli rimossi;

b) provvedere alla restituzione dei veicoli previo accertamento del titolo di proprietà o di possesso dei mezzi stessi e riscossione, tramite apposito sportello cassa, della tariffa dovuta per spese di rimozione, trasporto e custodia, rilasciando relativa ricevuta.

c) La quietanza delle somme riscosse è rilasciata utilizzando un bollettario avente numero progressivo.

In ogni caso l'addetto al servizio, previa identificazione dell'interessato, farà a questi sottoscrivere apposito modello di dichiarazione di esonero di responsabilità dopo le opportune verifiche sullo stato del veicolo.

L'avvenuta restituzione deve essere immediatamente registrata con le modalità di cui al punto a).

Il Concessionario deve comunicare, ogni dieci giorni, a mezzo fax o posta elettronica ovvero altro mezzo idoneo, con l'invio di appositi elenchi, i veicoli rimossi a qualsiasi titolo e ancora in giacenza indicando il tipo di veicolo, il modello, la targa o altro elemento identificativo (qualora veicolo privo di targa), il numero del verbale e la data di redazione dello stesso, nonché la motivazione della rimozione per ciascun veicolo.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di impartire al concessionario del servizio, anche per il tramite della P.L. specifiche disposizioni per il miglior svolgimento delle operazioni suddette.

## **Art. 11 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Lo svolgimento del servizio di deposito e custodia dei veicoli rimossi comporta l'assunzione, nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o del proprietario del veicolo rimosso ed affidato in custodia, degli obblighi previsti dalle vigenti norme del Codice Civile in materia di contratto di deposito, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del presente Capitolato.

In ogni caso al concessionario del servizio è richiesta una speciale diligenza e cura nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Capitolato o dal Contratto o da altre disposizioni dell'Amministrazione Comunale. E' responsabile anche del fatto imputabile ai propri dipendenti addetti alle depositerie.

## **Art. 12 – TARIFFE**

Il rimborso delle somme dovute per spese per la chiamata di rimozione e trasporto dei veicoli viene effettuato dai trasgressori direttamente all'assuntore del servizio, sulla base di apposita tariffa al pubblico determinata in:

### **A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.**

a) diritto di chiamata	€ 14,00
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 18,00
c) indennità chilometrica forfettaria	€ 40,00

### **B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.**

a) diritto di chiamata	€ 16,00
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 30,00
c) indennità chilometrica forfettaria	€ 40,00

### **C) Per la rimozione di ciclomotori e motoveicoli**

a) diritto di chiamata	€ 16,00
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 30,00
c) indennità chilometrica forfettaria	€ 40,00

### **D) Per la rimozione di velocipedi**

- viene stabilita una cifra forfettaria omnicomprensiva di	€ 15,00
--	---------

### **E) Spese di custodia dei veicoli rimossi**

- custodia giornaliera veicoli a 3/4 ruote € 3,50 per i primi 10 gg. ed € 2,00 per i giorni successivi;
- custodia giornaliera veicoli a 2 ruote € 2,50 per i primi 10 gg. ed € 1,50 per i giorni successivi;

Gli importi sopra fissati sono da intendersi IVA ESCLUSA e sono intesi per le operazioni connesse al carico e scarico dei veicoli effettuato in giorno feriale ed in orario diurno (compreso dalle ore 6,00 alle ore 22,00).

Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Nel caso in cui il conducente del veicolo soggetto a rimozione, sopraggiunga prima che siano iniziate le operazioni di rimozione del veicolo, sarà dovuto il diritto di chiamata così come previsto dall'art. 1 D.M. (Ministero Trasporti) 4.9.98 n. 401.

L'indennità chilometrica forfettaria che dovrà essere corrisposta, all'atto della restituzione del veicolo, dal soggetto nei cui confronti si è proceduto, è stata determinata con riferimento ad un percorso medio di 20 Km..

Se la rimozione avverrà durante i giorni festivi o in orario notturno, cioè dalle ore 22,00 alle ore 6,00 successive, si applicherà la maggiorazione del 30% sulle tariffe previste (art. 2 lettera b) D.M. Ministero Trasporti 04.9.98 n. 401).

La tariffa dovuta dal trasgressore per ciascuna giornata di deposito decorre dal giorno successivo alla rimozione e termina con quello della restituzione.

Nell'eventualità di rimozione e di custodia di veicoli per i quali non potessero essere rimosse, per qualsiasi motivo (irreperibilità del proprietario, negligenza nel ritiro, ecc.) le tariffe di cui sopra, il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo al Comune, potendosi esclusivamente soddisfare, a conclusione delle procedure previste dall'art. 215 del N.C.d.S., sul ricavato della vendita del veicolo, ovvero, in caso di veicolo rubato, esercitando il diritto di ritenzione nei confronti del proprietario.

Per eventuali rimozioni di veicoli, ancorché regolarmente parcheggiati, che, su richiesta del Comando di P.M., dovessero essere eseguite per far fronte ad improvvise necessità di interventi connessi alla tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari dei veicoli, né dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, su richiesta del concessionario, saranno aggiornate all'inizio di ogni anno, con Determinazione del Dirigente del Settore di Polizia Locale, secondo quanto previsto dall'articolo 397, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **Art. 13 – CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI RIMOZIONE**

I mezzi di rimozione devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio con condizioni di sicurezza per persone o cose.

In particolare devono:

- a) possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli con gli organi di movimento bloccati;
- b) risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 12 del D.P.R. n. 495/92, così come sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 610/96;
- c) consentire il più tempestivo intervento nella esecuzione delle operazioni di rimozione;
- d) disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi e d'illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne.

## **Art. 14 – PERSONALE ADDETTO AI CARRI RIMOTORI**

Ad ogni carro rimotore deve essere addetto un autista-operatore in possesso di idonea patente di guida e delle eventuali abilitazioni prescritte dalla normativa vigente.

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere al concessionario la sostituzione di quegli operatori che abbiano reiteratamente disatteso le disposizioni impartite, in base al presente Capitolato, dall'Amministrazione stessa, dal Comando del Corpo di P.L. e dal dipendente che ha ordinato la rimozione del mezzo, ovvero che si siano resi responsabili di azioni penalmente rilevanti o, comunque, pregiudizievoli per l'immagine dell'Amministrazione Comunale.

Il personale dipendente del concessionario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, attestante che il titolare è addetto allo specifico servizio.

Tale tessera deve essere esposta durante tutte le operazioni connesse al servizio di rimozione.

## **Art. 15 – CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI DEPOSITI**

Per lo svolgimento del servizio di deposito e custodia, il concessionario mette a disposizione aree appositamente attrezzate, coperte e/o scoperte, aventi una capacità di posti macchina tale da assicurare, in relazione al movimento medio giornaliero dei veicoli, una costante ricettività

Le aree in questione devono rispondere a tutte le condizioni e requisiti previsti dalla vigente normativa urbanistica, dalle norme sulla prevenzione degli incendi e da ogni altra normativa applicabile, dovranno garantire che il deposito dei veicoli rimossi avvenga in una struttura situata nel centro abitato del capoluogo ovvero in zona raggiungibile con servizio pubblico di linea e distante non più di km 10 (dieci) dal palazzo municipale

Il luogo del deposito deve essere attrezzato in modo che i veicoli in esso depositati siano adeguatamente custoditi.

Per il deposito il concessionario dovrà dimostrare di essere titolare della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/77 n. 616, ovvero di appartenere alla categoria dei soggetti pubblici o privati individuati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982.

## **Art. 16 – ALLESTIMENTO DELL'AREA DI DEPOSITO**

Il deposito, se realizzato in area scoperta, dovrà essere idoneamente recintato al fine di impedire l'ingresso a persone non autorizzate, inoltre dovrà essere convenientemente illuminato.

All'interno del deposito, ove non preesistente, potrà essere allestita a cura del concessionario, struttura precaria da adibire ad ufficio per le operazioni connesse con l'entrata e l'uscita di tutti i mezzi rimossi, dotata di apposito locale per il servizio di cassa. Detta struttura dovrà essere rimossa completamente al termine del contratto d'appalto.

E' fatta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prescrivere l'adozione di ogni ulteriore accorgimento ritenuto utile ai fini della migliore efficienza e sicurezza nell'esecuzione del servizio.

## **Art. 17 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE**

Il concessionario deve dichiarare, prima dell'inizio dell'attività di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione degli infortuni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, si impegna formalmente a :

a) far osservare tutte le disposizioni relative alla regolarità dei mezzi posti in circolazione ed altre norme di comportamento previste dal Codice della Strada e da altre Leggi, assumendo a suo esclusivo carico le eventuali infrazioni e sanzioni;

b) coprire con unica compagnia, ai fini dell'assicurazione R.C. (Responsabilità Civile) e R.C.D. (Responsabilità Civili Diverse), i carri rimotori e le aree di deposito, con intesa che ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dei due servizi ed altre cause ad essi connesse, derivassero all'Amministrazione Comunale, a persone, a cose ed ai dipendenti comunali, eventualmente presenti operanti nei depositi, si considera, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

In particolare, i mezzi e le aree di deposito devono risultare regolarmente assicurati contro l'incendio ed eventuali furti totali e parziali, danni palesi ed occulti causati sia a terzi che ai veicoli rimossi, durante le operazioni meccaniche e la circolazione, nonché durante la custodia.

I massimali della polizze assicurative non potranno essere inferiori a quelli fissati dal D.M. 4 Settembre 1998 n. 401 del Ministero dei Trasporti, ovvero per ogni veicolo adibito al servizio una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore ad € 1.600.000,00 ed una copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00.

### **TITOLO III**

## **MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO DEI VEICOLI COINVOLTI IN INCIDENTI STRADALI**

### **Art. 18 – TIPO DI INTERVENTI**

Il servizio di soccorso viene svolto in tutto il territorio comunale, su richiesta de Comando della Polizia Locale per i veicoli, coinvolti in sinistri per i quali sia intervenuta la Polizia Locale di Latina, il cui proprietario o conducente non sia presente sul luogo del sinistro ovvero sia in condizioni tali da non potervi provvedere personalmente o a mezzo terzi.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale, nel caso in cui il conducente o l'avente titolo non possa provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione del veicolo dalla pubblica via o comunque, salvo sia possibile lasciare in sosta regolare il veicolo sinistrato debitamente chiuso, ove non presenti pericolo per la pubblica incolumità.

Il servizio comprende l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- a) intervento senza traino o trasporto;
- b) recupero del veicolo;
- c) traino o trasporto del veicolo sino al deposito del concessionario o altro luogo eventualmente indicato dal proprietario o conducente;
- d) custodia del veicolo, nella eventualità lo stesso sia stato trasportato presso il deposito del concessionario.

Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale. Il verbale dovrà essere compilato dagli Operatori della Polizia Locale e sottoscritto da questi, dal dipendente del Concessionario e, se presente anche dal conducente o dal proprietario del veicolo, ovvero da altro avente titolo, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

### **Art. 19 – ORARI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

Di norma il servizio dovrà essere espletato in coincidenza con i turni di lavoro della P.L., e comunque ogni qualvolta il Comando di P.L. ne faccia richiesta, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

### **Art. 20 – COMPITI DEL CONCESSIONARIO**

Salvo diversa indicazione da parte dell'avente titolo, ovvero della Polizia Locale, i veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di deposito, dove rimarranno sino alla restituzione.

Sono a carico del concessionario tutte le operazioni materiali da eseguire dopo gli adempimenti di competenza della P.L., per la ricezione, la sistemazione e la restituzione dei veicoli oggetto dell'intervento di soccorso, nonché, nella eventualità lo stesso sia stato trasportato presso il deposito del concessionario, per la costante vigilanza dell'area e dei veicoli custoditi.

Spetta in particolare al concessionario:

- a) provvedere all'immediata registrazione, su apposito registro a tal uopo predisposto, delle vicende del veicolo, previa verifica di corrispondenza dei dati identificativi del veicolo stesso con quelli riportati sul verbale di affidamento. Tale operazione si rende necessaria al

fine di poter prontamente fornire agli interessati, al Comando della P.L. ed alle forze di Polizia le notizie relative ai veicoli stessi;

b) provvedere alla restituzione dei veicoli previo accertamento del titolo di proprietà o di possesso dei mezzi stessi e riscossione della tariffa dovuta per le operazioni eseguite, rilasciando la relativa ricevuta.

In ogni caso l'addetto al servizio, previa identificazione dell'interessato, farà a questi sottoscrivere apposito modello di dichiarazione di esonero di responsabilità dopo le opportune verifiche sullo stato del veicolo.

L'avvenuta restituzione deve essere immediatamente registrata con la modalità di cui al punto a).

Se la rimozione del veicolo avviene in presenza del conducente, del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il Concessionario, ove richiesta la sua prestazione.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di impartire al concessionario del servizio specifiche disposizioni per il miglior svolgimento delle operazioni suddette.

## **Art. 21 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Lo svolgimento dell'eventuale servizio di custodia dei veicoli oggetto dell'intervento di soccorso comporta l'assunzione degli obblighi previsti dalle vigenti norme del Codice Civile in materia di contratto di deposito, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del presente Capitolato.

In ogni caso al concessionario del servizio è richiesta una speciale diligenza e cura nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Capitolato o dal Contratto o da altre disposizioni dell'Amministrazione Comunale. E' responsabile anche del fatto imputabile ai propri dipendenti addetti alle depositerie.

## **Art. 22 – TARIFFE**

Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse del conducente o dell'avente titolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile) e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo. Pertanto, il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa.

Per le operazioni di soccorso effettuate il costo degli interventi è posto interamente a carico del cittadino sulla base delle tariffe di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

Nell'eventualità non potessero essere riscosse, per qualsiasi motivo (mancanza di proprietari, negligenza nel ritiro, ecc.) le tariffe di cui sopra, il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo al Comune, potendosi esclusivamente soddisfare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2761 e 2756 del c.c., sul ricavato della vendita del veicolo a conclusione delle procedure previste per la vendita del pegno, esercitando il diritto di ritenzione nei confronti del proprietario.

## **TITOLO IV**

### **MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI RINVENUTI IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO SU STRADE O AREE COMUNALI ED IL LORO TRASPORTO PRESSO UNO DEI CENTRI DI RACCOLTA UTOORIZZATI**

#### **Art. 23 – TIPO DI INTERVENTI**

Il servizio viene svolto in tutto il territorio comunale, su richiesta de Comando della Polizia Locale, per la rimozione dei veicoli rinvenuti in evidente stato di abbandono su strade o aree comunali ed il loro trasporto presso uno dei centri di raccolta siti in questo territorio comunale.

Comprende l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- a) recupero del veicolo;
- b) trasporto del veicolo sino al deposito di uno dei centri di raccolta autorizzati dalla Prefettura di Latina, ubicati in questo territorio comunale.

Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale: in triplice copia, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale. Il verbale dovrà essere compilato dagli Operatori della Polizia Locale e sottoscritto da questi, e dal dipendente del Concessionario ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

#### **Art. 24 – ORARI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

Di norma il servizio dovrà essere espletato in coincidenza con i turni di lavoro della P.L., e comunque ogni qualvolta il Comando di P.L. ne faccia richiesta, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

#### **Art. 25 – COMPITI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario tutte le operazioni materiali necessarie per il recupero dei veicoli rimossi perché rinvenuti in evidente stato di abbandono ed il loro trasporto presso il centro di raccolta, indicato dal Comando della Polizia Locale, ove dovrà provvedere alla consegna facendo sottoscrivere dall'incaricato del centro apposito verbale.

#### **Art. 26 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Lo svolgimento del servizio di recupero e trasporto <sup>dei</sup> dei veicoli abbandonati comporta l'assunzione, nei confronti dell'Amministrazione Comunale <sup>e/o</sup> e/o del proprietario del veicolo rimosso, degli obblighi previsti dalle vigenti norme del Codice Civile in materia di contratto di trasporto di cose.

In ogni caso al concessionario del servizio è richiesta una speciale diligenza e cura nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente Convenzione o da altre disposizioni dell'Amministrazione Comunale. E' responsabile anche del fatto imputabile ai propri dipendenti.

## **Art. 27 – TARIFFE**

Le spese per il recupero, trasporto e custodia dei veicoli è posta interamente a carico del proprietario del veicolo sulla base delle tariffe di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

**Il concessionario procederà direttamente nei confronti del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido, in nome e per conto proprio, alla riscossione di quanto a lui dovuto, rinunciando espressamente ad avanzare richieste di anticipazioni o indennizzi all'Amministrazione Comunale.**

**Il concessionario rinuncia a far valere qualsiasi pretesa nei confronti del Comune di Latina, per i veicoli affidatigli su disposizione del Comando di Polizia Locale, relativamente a quanto a lui dovuto a titolo di trasporto e di custodia.**

## **TITOLO V**

### **MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER IL RECUPERO, IL TRASPORTO E LA CUSTODIA DEI VEICOLI RUBATI, RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE CHE NON È STATO POSSIBILE RESTITUIRE AL PROPRIETARIO**

#### **Art. 28 – TIPO DI INTERVENTI**

Il servizio viene svolto in tutto il territorio comunale, su richiesta del Comando della Polizia Locale, per il recupero, il trasporto e la custodia dei veicoli rubati rinvenuti nel territorio comunale che non è stato possibile restituire al proprietario

Comprende l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- a) recupero del veicolo;
- b) traino o trasporto del veicolo sino al deposito del concessionario;
- c) custodia del veicolo, nella eventualità lo stesso sia stato trasportato presso il deposito del concessionario;
- d) restituzione del veicolo al proprietario, o persona dallo stesso delegata, che, come stabilito dall'art. 929 Cod. Civ., dovrà sostenere le spese conseguenti al recupero, il trasporto e la custodia del medesimo.

Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale. Il verbale dovrà essere compilato dagli Operatori della Polizia Locale e sottoscritto dagli stessi, dal dipendente del Concessionario, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

#### **Art. 29 – ORARI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

Di norma il servizio dovrà essere espletato in coincidenza con i turni di lavoro della P.L., e comunque ogni qualvolta il Comando di P.L. ne faccia richiesta, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

#### **Art. 30 – COMPITI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario tutte le operazioni materiali necessarie per il trasporto nel luogo di deposito, nonché per la ricezione, la sistemazione, la custodia e la restituzione dei veicoli al proprietario.

In particolare, il concessionario dovrà:

- 1) procedere all'immediata registrazione, sul registro a tal uopo predisposto, delle vicende del veicolo (recupero – custodia - restituzione), previa verifica di corrispondenza dei dati identificativi del veicolo stesso con quelli riportati sul verbale di rinvenimento ed affidamento in custodia ;
- 2) provvedere alla restituzione esclusivamente dei veicoli per i quali nel verbale di rinvenimento ed affidamento in custodia redatto dal Comando della Polizia Locale sia stata espressamente indicata la "resa disponibilità";
- 3) verificare, previa identificazione dell'interessato, il titolo di proprietà o di possesso dei mezzi stessi procedere alla riscossione, tramite apposito sportello cassa, della tariffa dovuta per spese di recupero, trasporto e custodia, redigendo apposito verbale e rilasciando la prescritta ricevuta. In ogni caso l'addetto al servizio, dopo le opportune verifiche sullo stato

del veicolo, farà sottoscrivere alla persona cui lo stesso viene restituito, dichiarazione di "esonero da responsabilità";

4) segnalare immediatamente, e comunque entro cinque giorni solari dall'affidamento, i veicoli che non sono stati ritirati;

5) rimettere al Comando della Polizia Locale, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, per ciascun veicolo restituito, copia del verbale di affidamento corredato della "resa disponibilità", del verbale di restituzione e della dichiarazione di "esonero da responsabilità".

### **Art. 31 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Lo svolgimento del servizio di recupero, trasporto e custodia dei veicoli rubati comporta l'assunzione, nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o del proprietario del veicolo rimosso ed affidato in custodia, degli obblighi previsti dalle vigenti norme del Codice Civile in materia di contratto di trasporto di cose e di deposito, salvo quanto stabilito nelle disposizioni della presente Concessione.

In ogni caso al concessionario del servizio è richiesta una speciale diligenza e cura nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente Concessione o da altre disposizioni dell'Amministrazione Comunale. E' responsabile anche del fatto imputabile ai propri dipendenti.

### **Art. 32 – TARIFFE**

Le spese per il recupero, il trasporto, il deposito e la custodia dei veicoli rubati e rinvenuti nel territorio comunale sono poste interamente a carico del proprietario del veicolo sulla base delle tariffe di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse dell'avente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile) e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa.

Il concessionario, pertanto, procederà direttamente in nome e per conto proprio, alla riscossione di quanto a lui dovuto dal proprietario, nei cui confronti potrà esercitare il diritto di ritenzione ai sensi del combinato disposto dei successivi artt. 2761 e 2756 **rinunciando, espressamente ad avanzare richieste di anticipazioni o indennizzi all'Amministrazione Comunale. Il concessionario rinuncia a far valere qualsiasi pretesa nei confronti del Comune di Latina, per i veicoli affidatigli su disposizione del Comando di Polizia Locale, relativamente a quanto a lui dovuto a titolo di trasporto e di custodia.**

## **TITOLO VI**

### **MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER IL SOCCORSO STRADALE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LATINA**

#### **Art. 33 – TIPO DI INTERVENTI**

Il servizio di soccorso viene svolto in tutto il territorio comunale, su richiesta del Comando della Polizia Locale per i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale e all'amministrazione comunale di Latina.

Il servizio comprende l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- e) intervento senza traino o trasporto;
- f) recupero del veicolo;
- g) traino o trasporto del veicolo sino al luogo indicato dal Comando di Polizia Locale;
- h) custodia del veicolo, nella eventualità lo stesso sia stato trasportato presso il deposito dell'assuntore.

#### **Art. 34 – ORARI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

Di norma il servizio dovrà essere espletato in coincidenza con i turni di lavoro della P.L., e comunque ogni qualvolta il Comando di P.L. ne faccia richiesta, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

#### **Art. 35 – COMPITI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario tutte le operazioni materiali da eseguire per il recupero, il trasporto, la sistemazione dei veicoli oggetto dell'intervento di soccorso, nonché, nella eventualità lo stesso sia stato trasportato presso il deposito dell'assuntore, per la costante vigilanza dell'area e dei veicoli custoditi.

#### **Art. 36 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Lo svolgimento dell'eventuale servizio di custodia dei veicoli oggetto dell'intervento di soccorso comporta l'assunzione degli obblighi previsti dalle vigenti norme del Codice Civile in materia di contratto di deposito, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del presente Capitolato.

In ogni caso all'assuntore del servizio è richiesta una speciale diligenza e cura nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Capitolato o dal Contratto o da altre disposizioni dell'Amministrazione Comunale. E' responsabile anche del fatto imputabile ai propri dipendenti addetti alle depositerie.

#### **Art. 37 – TARIFFE**

Gli interventi di soccorso di cui al presente Titolo verranno effettuati a titolo gratuito.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 38 – DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' INCOMPATIBILI**

E' fatto divieto al concessionario del servizio di esercitare, in aree interne a quella designata a deposito, attività di autodemolizione, commercio di veicoli usati, di riparazione di veicoli e qualunque altra attività ritenuta incompatibile a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 39 – PERSONALE ADDETTO AI DEPOSITI**

Per il personale dipendente dal concessionario del servizio addetto ai depositi valgono, per le parti applicabili, le disposizioni di cui all'art. 14.

#### **Art. 40 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Sia il servizio di rimozione che quello di soccorso si svolgono su chiamata da parte della centrale operativa del Comando di P.L.

Il concessionario dovrà raggiungere il posto indicato entro venti minuti dalla richiesta di intervento, incorrendo, in caso di inottemperanza nella penalità prevista dagli articoli 43 e 44 del presente Capitolato.

#### **Art. 41 – SOMME SPETTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Entro il quinto giorno libero del mese successivo a quello in cui si sono verificati gli incassi, il concessionario provvede a versare presso la Tesoreria Comunale la somma spettante all'Amministrazione, determinata in base all'offerta formulata.

La rimessa va effettuata alla Tesoreria Comunale .

Copia della ricevuta di versamento sarà contestualmente consegnata al Comando Polizia Locale.

Oltre a quanto richiesto al punto precedente, il Concessionario, quale agente contabile, dovrà presentare rendiconto dettagliato con cadenza trimestrale e annuale, entro il decimo giorno successivo al trimestre e all'anno. Il concessionario, o suo delegato, assume la figura di agente contabile per ogni effetto di legge e di regolamento.

In caso di ritardo superiore a 30 giorni l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione degli interessi legali.

La documentazione comprovante tale adempimento dovrà essere depositata, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, unitamente a prospetto riepilogativo, redatto in conformità al modello che verrà concordato con il Comando della Polizia Locale, che evidenzia le vicende dei veicoli e la giacenza dei medesimi nel periodo di riferimento.

#### **Art. 42 – DECORRENZA DEL VINCOLO**

**Il vincolo impegna le parti dalla data di sottoscrizione del contratto.**

## **Art. 43 – PENALITA'**

Il concessionario, fatte salve le eventuali responsabilità penali, è soggetto a sanzione in caso di inottemperanza alle prescrizioni del presente capitolato e del contratto in ordine al personale ed ai mezzi da impiegare, alla documentazione da presentare, al funzionamento dei depositi, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.

## **Art. 44 – IMPORTI DELLE PENALITA'**

Salvo quanto previsto dal presente Capitolato in ordine alla risoluzione del contratto, l'applicazione delle sanzioni avviene per ciascuna delle seguenti inadempienze contrattuali nella misura di € 50,00, fatte in ogni caso salve le sanzioni di legge eventualmente previste:

- per ciascun mezzo che, nel corso del contratto, non risulti in regola con le prescrizioni del Codice della Strada e di altre leggi;
- per ritardata presentazione sul posto di chiamata;
- per mancata presentazione dei mezzi durante i turni di servizio notturni, festivi e notturno-festivi richiesti all'assuntore dal Comando della Polizia Locale;
- per ciascun autista-operatore non in possesso della patente di guida prescritta o delle altre abilitazioni eventualmente previste ovvero del cartellino identificativo;
- per omessa presentazione della documentazione richiesta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per verificare, nel corso del contratto, la regolarità dei mezzi, la idoneità delle persone (titolari, responsabili e dipendenti) e la conformità alla vigente normativa del rapporto di lavoro;
- per ciascuna omessa sostituzione, entro cinque giorni dal ricevimento o notificazione della comunicazione scritta di richiesta, di quegli autisti-operatori che abbiano reiteratamente disatteso le disposizioni impartite o che si siano resi responsabili di azioni penalmente rilevanti o, comunque, pregiudizievoli per l'Amministrazione Comunale;
- per la non regolare tenuta dei registri presso le depositerie;
- per inosservanza degli orari di attività delle depositerie così come stabiliti nella concessione.

Nella misura di € 100,00 in caso di grave imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato.

Nella misura di € 200,00 in caso di omesso rilascio della ricevuta del pagamento.

Nella misura di € 300,00 in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite.

Nei casi più gravi potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto per colpa del concessionario con richiesta di risarcimento danni.

Le penalità sono comminate con determinazione adottata dal Dirigente del Servizio di P.L.

## **Art. 45 – PROCEDURE PER IL RECUPERO DELLE SOMME SPETTANTI AL CONCESSIONARIO.**

Il concessionario provvede direttamente in nome e per conto proprio al recupero delle somme dovute per spese di rimozione, trasporto e deposito nei confronti dei proprietari e/o conducenti dei veicoli rimossi, ovvero per eventuali crediti dell'Erario per spese di rimozione e trasporto dei veicoli rimossi, non ritirati dagli interessati e, pertanto, alienati ai sensi del D.P.R. 13.2.2001 nr. 189.

Il concessionario del servizio è tenuto a comunicare per iscritto l'elenco dei veicoli rimossi e non ritirati al Comando di P.L., entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta rimozione.

#### **Art. 46 – DOMICILIO LEGALE**

Agli effetti del contratto di affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli, il concessionario dovrà eleggere domicilio legale nel Comune di Latina.

#### **Art. 47 – SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti al contratto, quindi quelle di bollo, di registrazione, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e di scritturazione sono a carico del concessionario.

#### **Art. 48 – NORME CHE REGOLANO L'APPALTO**

L'appalto è regolato:

- dal presente Capitolato Speciale;
- dal contratto di concessione.

#### **Art. 49 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.

#### **Art. 50 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che ne derivasse dal contratto il Foro competente è quello di Latina.